



Istituto Comprensivo Statale di Codigoro

Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado

Codice Meccanografico: FEIC815007 – Codice Fiscale: 91016040387

Sede Istituto e Uffici di Segreteria: Via Massarenti,1 – Tel. 0533/710427

e-mail: feic815007@istruzione.it - feic815007@pec.istruzione.it

Protocollo d'Istituto aggiornato al 1° settembre 2021

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione	4
Misure generali e non farmacologiche	5
Art. 2 - Modalità di ingresso nei locali della scuola	5
1) Green Pass	5
Modalità di verifica:	6
LA PROCEDURA ORDINARIA DI VERIFICA.....	6
LA PROCEDURA AUTOMATIZZATA DI VERIFICA.....	7
2) Stato di salute e prevenzione	7
Accesso di Esterni	8
Art. 3 – Ulteriori regole generali	8
Art. 4 - Il ruolo degli studenti e delle loro famiglie.....	9
Art. 5 - Operazioni di ingresso e di uscita degli studenti.....	10
Art. 6 – Intervalli	10
Art. 7 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche.....	11
Art. 8 - Accesso ai servizi igienici.....	11
Art. 9 - Riunioni ed assemblee	11
Art. 10 - Palestre e gestione delle convenzioni con gli enti locali.....	12
Art. 11 - Precauzioni igieniche personali	12
Art. 12 - Pulizia e sanificazione della scuola.....	13
Art. 13 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto.....	14
Art. 14 - Vigenza e responsabilità disciplinare studenti	14
Circolare n. 36254 del 11 agosto 2021 Ministero della Salute.....	15
Quarantena.....	15
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni.....	15
Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni.....	17

Contatti ad alto rischio (contatti stretti) e basso rischio asintomatici di casi COVID-19 confermatida variante VOC Beta (sospetta o confermata)	17
Tabella 1 – Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA	18
Isolamento	19
Casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento	19
Casi positivi a lungo termine da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento	19
Casi COVID-19 confermati da variante VOC Beta (sospetta o confermata), compresi casi positivia lungo termine.....	20
Tabella 2 - Indicazioni alla sospensione dell'ISOLAMENTO	20
Documenti istituzionali relativi alla scuola di utile consultazione.....	22

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

TENUTO CONTO dell'esigenza di condividere con le OO.SS. le linee operative per garantire il regolare avvio e svolgimento dell'anno scolastico nelle istituzioni scolastiche e educative su tutto il territorio nazionale, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19; **CONSIDERATA** la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l'art. 41, recante "Sorveglianza sanitaria"; **VISTO** l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di "Sorveglianza sanitaria eccezionale", che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l'avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 105/2021;

VISTO l'art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, per il quale, "a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto";

VISTO il verbale di Confronto tra il Ministero dell'istruzione e le Organizzazioni sindacali del 27 novembre 2020 relativo all'accesso allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile del personale ATA

dichiarato fragile o che versino nelle condizioni di cui agli articoli 26 del decreto legge n. 18/2020, 21 bis comma 1 del decreto legge n. 104/2020, le cui attività si possono svolgere da remoto;

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19”, nella quale vengono indicati i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione;

VISTO il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l’art. 29 bis recante “Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19”;

VISTO l’art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “*Misure urgenti per la scuola*”;

VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante *Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*” con particolare riferimento all’articolo 1;

VISTO il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, recante “*Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;

VISTO il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con decreto del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915; **VISTA** la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644; **VISTA** la Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127;

VISTA la circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”;

VISTO il verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione n. 698 del 6 maggio 2021;

VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018;

VISTO il “*Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro*” del 6 aprile 2021;

VISTO il “*Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico*”, approvato dal CTS - Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 della seduta del 28 maggio 2020;

VISTO il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTO il rapporto ISS n. 26/2020 “Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti

monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico” versione del 18 maggio 2020;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante *“Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”*;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante *“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”*;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020, recante *“Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia”*;

VISTO il *“Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia”*, approvato con decreto del ministro dell’istruzione del 3 agosto 2020, n. 80;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante *“Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV- 2”*;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante *“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici”*; **VISTO** il Protocollo d’Intesa *“Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2020/2021”*, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 21 maggio 2021; **VISTO** il Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021;

VISTO il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;

VISTA la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 *“Avvio dell’anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34)*;

TENUTO CONTO dei contenuti e degli impegni inseriti nel *“Patto per la scuola al centro del Paese”*, sottoscritto a Palazzo Chigi il 20 maggio tra le OO.SS. e il Ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi;

CONSIDERATA la complessità organizzativa e le peculiarità che caratterizzano l’erogazione del servizio scolastico nei vari ordini e gradi, con particolare riferimento alla esigenza di salvaguardare il benessere psicofisico e sociale soprattutto dei minori garantendo lo svolgimento delle attività in presenza;

DELIBERA

l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2021/2022.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio

da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività programmate dal Collegio dei Doenti nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti.

2. Le norme del presente Regolamento costituiscono disposizioni di servizio per il personale docente ed ATA che è tenuto a vigilare sul corretto comportamento degli studenti.

Misure generali e non farmacologiche

Sono misure che hanno lo scopo di diminuire i rischi di trasmissione per via aerea/droplet attraverso misure quali:

- la restrizione degli accessi alle persone sintomatiche,
- il distanziamento fisico,
- l'utilizzo delle mascherine,
- la sanificazione degli ambienti,
- il ricambio d'aria,
- l'igiene delle mani e l'**etichetta respiratoria**. L'etichetta respiratoria consiste in:
 - a. coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di carta o, in mancanza d'altro, la manica del proprio vestito;
 - b. eliminare il fazzolettino di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti;
 - c. praticare l'igiene delle mani subito dopo (con lavaggio o utilizzo di soluzione idroalcolica).

Rientrano in questa categoria anche alcune misure di carattere organizzativo quali le azioni di sistema volte all'individuazione e al controllo dei casi e dei contatti a livello scolastico attraverso **la formazione degli operatori scolastici, il coinvolgimento, l'informazione e la responsabilizzazione di studenti e genitori, l'individuazione di referenti COVID-19 nell'ambito scolastico e nei Dipartimenti di Prevenzione e il potenziamento dei flussi di notifica**

Art. 2 - Modalità di ingresso nei locali della scuola

1) Green Pass

Il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, ha introdotto - articolo 9-ter, decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021 - l'obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico e, in capo ai dirigenti scolastici, quello di verifica del rispetto delle prescrizioni medesime, secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 e relativi allegati.

Gli obblighi di cui trattasi decorrono dal 1° settembre 2021 e determinano l'organizzazione di operazioni quotidiane, connesse al rispetto delle disposizioni di legge, da coniugarsi con l'ordinato svolgimento delle attività scolastiche. Al fine di sostenere i Dirigenti scolastici nelle attività di competenza, con la presente si forniscono elementi informativi, così come indicazioni transitorie. In ragione della focalizzazione sullo specifico aspetto, si tralascia la ricognizione degli elementi concernenti il citato decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, già sviluppati nella nota del MI - 13 agosto 2021, n. 1237.

Modalità di verifica:

LA PROCEDURA ORDINARIA DI VERIFICA

Il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, prevede che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia realizzata mediante l'utilizzo - anche senza necessità di connessione internet - dell'App "VerificaC19", installata su un dispositivo mobile. L'applicazione consente di riscontrare l'autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale *digital green certificate* (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Pertanto, nel pieno rispetto della *privacy*.

La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la richiamata App "VerificaC19" avviene con le seguenti modalità:

1. su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l'interessato mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19,
2. l'App "VerificaC19" scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della App):
 - a) schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa
 - b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia,
 - c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura,

3. in caso di "schermata rossa" il personale non potrà accedere all'istituzione scolastica e dovrà "regolarizzare" la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o molecolare.

La richiamata procedura "ordinaria", come evidente, è assai semplice. Purtroppo, presenta il limite di dovere verificare giornalmente ciascun singolo QRCode del personale dell'istituzione scolastica, proprio per l'anzidetta diversa durata della certificazione (da un massimo di 12 mesi ad un minimo di 48 ore) e perché, per ragioni di riservatezza, tale durata non è rilevabile dalla scansione del QRCode.

La verifica del Green pass non può essere ovviata con il ricorso all'autocertificazione da parte dell'interessato, in quanto la norma vigente prevede che la certificazione verde COVID-19 sia posseduta ed esibita. Pure per ragioni di riservatezza, non risulta al momento possibile la consegna volontaria al Dirigente scolastico della propria certificazione o del relativo QRCode, perché questi provveda

autonomamente - personalmente o tramite delegato - alla verifica.

LA PROCEDURA AUTOMATIZZATA DI VERIFICA

Prevista quando il Ministero dell'Istruzione metterà a disposizione dell'Istituzione Scolastica un'apposita piattaforma collegata al SIDI.

In pratica, limitatamente al personale in servizio, il Dirigente dell'istituzione scolastica statale potrà interrogare il Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione SIDI che, in ragione della interoperabilità con il Sistema informativo del Ministero della Salute, senza necessità di scansione di ogni singolo QRcode, "restituirà" la medesima tipologia di schermate descritte nella "procedura ordinaria". Il Dirigente o suo delegato, a questo punto, potrà limitare la verifica con l'App "VerificaC19" ai soli QRcode della "schermata rossa", con importante risparmio di tempo. Tale breve descrizione del processo per chiarire che le modalità intrinseche allo stesso - fondato sull'utilizzo della piattaforma SIDI - non ne consentirà l'adozione da parte di istituzioni educative o scolastiche il cui personale non sia dipendente del Ministero.

2) Stato di salute e prevenzione

La premessa per qualsiasi intervento di prevenzione è che l'accesso alle scuole viene consentito solo a soggetti asintomatici che non presentano un rischio noto di sviluppare l'infezione, ovvero a chi:

- non presenta sintomatologia compatibile con COVID-19 e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C, anche nei tre giorni precedenti;
- Non è in quarantena o isolamento domiciliare;
- Non è rientrato da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto dalla normativa vigente;
- Non è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni

In Italia, tali raccomandazioni si applicano a chiunque entri a scuola e sono affidate alla responsabilità individuale.

L'ingresso a scuola di chi sia già risultato positivo al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della scuola feic815007@istruzione.it della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Fornitori e altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori degli studenti, sono tenuti a compilare il Registro degli accessi, tenuto presso le reception delle due sedi dell'Istituto, indicando i propri dati

anagrafici, recapiti telefonici, data di accesso. Devono altresì sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante:

- di essere a conoscenza dell'obbligo, previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008, di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
- di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento ed in particolare le precondizioni per l'accesso agli edifici scolastici previste nel punto 1 del presente articolo.

Il personale scolastico è comunque autorizzato a procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto.

Accesso di Esterni

Per l'accesso è comunque obbligatorio:

- rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare gli accessi non strettamente necessari;
- utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono e posta elettronica).

Art. 3 – Ulteriori regole generali

A tutti i componenti della comunità scolastica (personale, studenti, genitori) e a tutti i soggetti esterni che accedono agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di

- a) Il personale della Scuola e studenti dovranno indossare la mascherina solamente di tipo chirurgico, tranne nei casi diversamente previsti dalle vigenti disposizioni e previa autorizzazione dall'Istituto. Sono previste le mascherine monouso trasparenti dirette a favorire l'inclusione degli studenti con disabilità uditive.
- a) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro, evitare assembramenti e contatti fisici con altre persone, rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- b) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone, in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver

utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato;

- c) tenersi rigorosamente alla propria destra, rispetto alla direzione di percorrenza, quando si percorrono i corridoi e gli spazi interni degli edifici.

È prevista la possibilità di abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa/ristoro e della merenda.

Compete ai docenti, al termine di ogni ora di lezione, provvedere all'arieggiamento delle aule e dei laboratori. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la persona stessa se maggiorenne, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale se minorenni, è tenuta a darne notizia al Dirigente scolastico per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di sanità pubblica locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

Art. 4 - Il ruolo degli studenti e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare le necessarie misure di propria competenza. In particolare gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute. La scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all'ingresso a scuola.

2. Le famiglie degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscono a mitigare i rischi di contagio.

In particolare si impegnano ad informare la scuola della sussistenza di particolari condizioni di rischio sanitario o di allergie dei propri figli, inviando la relativa documentazione sanitaria in forma riservata.

3. Per tutto l'anno scolastico 2021/2022 sono sospesi i ricevimenti collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, mentre quelli individuali sono possibili unicamente previa prenotazione (tramite registro elettronico) in modo da consentire di evitare assembramenti. Gli incontri informativi tra docenti e genitori possono altresì svolgersi in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente.

4. Agli studenti è fatto divieto di transitare in piani dell'edificio diversi da quelli in cui sono collocate le aule delle classi di appartenenza, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, nonché indossando la mascherina,

- in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe;

- negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della scuola o chiedendo il permesso all'insegnante;
- esclusivamente durante gli intervalli, ai distributori automatici di alimenti se non presenti all'interno del proprio piano, oppure per recarsi al bar della sede come meglio specificato nel seguente punto sei.

5. Durante gli intervalli gli studenti dovranno indossare la mascherina, tranne al proprio banco o all'aperto per bere o mangiare; possono brevemente sostare nei corridoi del piano in cui sono collocate le loro aule purché sia possibile mantenere il distanziamento fisico. **È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.**

6. Per usufruire delle macchine erogatrici di alimenti e bevande personale e studenti dovranno rispettare il distanziamento fisico ponendosi, quando necessario, in fila ordinate, sanificazione delle mani prima e dopo l'uso. **Gli studenti non potranno accedervi durante l'intervallo.**

Art. 5 - Operazioni di ingresso e di uscita degli studenti

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito come da calendario scolastico. In caso di arrivo in anticipo, gli studenti in attesa dell'ingresso devono rispettare il distanziamento fisico di almeno 1 mt. e indossare la mascherina sia all'interno che nelle pertinenze della scuola sia negli spazi antistanti.
2. Gli studenti sono tenuti a raggiungere le aule didattiche loro assegnate utilizzando unicamente i percorsi di ingresso e uscita specificamente dedicati alle rispettive aule, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico.
3. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale gli studenti devono rispettare il distanziamento fisico.

Art. 6 – Intervalli

1. Al fine di ridurre le occasioni di assembramento nei servizi igienici e presso i punti di ristoro (distributori automatici), al posto dell'usuale intervallo unico al termine della terza ora di lezione, si possono svolgere fino a quattro intervalli della durata massima di 10 minuti ciascuno (alle 8.50, alle 9.50, alle 10.50, alle 11.50) salvo non siano in corso verifiche scritte o nel caso di due ore continuative con lo stesso docente.

Gli studenti sono tenuti al rispetto rigoroso del tempo massimo di intervallo e il rientro in classe che ecceda i 10 minuti costituisce illecito disciplinare.

Art. 7 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata sulla porta d'ingresso. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, Indossando sempre la mascherina chirurgica. Nelle palestre con ambiente arieggiato anche senza mascherina se il distanziamento interpersonale è di almeno 2 metri. I docenti alla cattedra devono mantenere una distanza di 2 mt. rispetto agli studenti collocati nei banchi più prossimi alla cattedra. Con segnalazione orizzontale è indicato il limite entro il quale il docente è tenuto a mantenersi.

2. All'interno delle aule sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna e la LIM; il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnaletici posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi anteriori.

È consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra gli studenti solamente per brevi periodi, tranne i casi necessari all'assistenza degli alunni.

3. Al fine di ridurre gli ingombri delle vie di fuga dentro le aule, gli studenti sono tenuti a riporre gli zaini (che devono contenere solo lo stretto indispensabile) sotto le sedie

Art. 8 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, indossando anche all'interno la mascherina e lavando le mani prima di entrare in bagno.

2. Il fruitore dei servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, deve lavare nuovamente le mani con acqua e sapone.

Art. 9 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

2. Le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico anche in videoconferenza; in tal caso si farà utilizzo della piattaforma Google Meet e, nel caso in cui la platea

interessata dalla riunione eccedesse la capienza della piattaforma, una parte degli interessati sarà convocata in presenza. Nelle riunioni in videoconferenza la presenza sarà registrata attraverso la piattaforma e le espressioni di voto potranno avvenire o per chiamata nominale o attraverso un modulo google.

3. Per tutto l'anno scolastico 2021/2022 sono sospese le assemblee di Istituto degli studenti e le assemblee dei genitori. È confermata la possibilità di svolgimento delle assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento.

Art. 10 - Palestre e gestione delle convenzioni con gli enti locali

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto, il CTS non prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali.

Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al "colore" con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.

Come già previsto nel precedente a.s. 2020/2021, l'utilizzo dei locali della scuola va riservato alla realizzazione di attività didattiche.

Nell'ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere in corso d'anno, il CTS li ritiene considerabili solo in zona bianca, subordinatamente all'assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), gli Enti locali proprietari degli immobili valuteranno l'opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento.

Art. 11 – attività musicale

Per quanto concerne l'attività musicale degli strumenti a fiato e del canto, limitatamente alla lezione singola, il DPCM del 3/11/2020 ha previsto la possibilità di abbassare la mascherina durante l'esecuzione

Art. 12 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o la loro igienizzazione con gel specifico,

in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La scuola mette a disposizione idonei detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità delle aule e laboratori sono presenti distributori di gel igienizzante.

Agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali da portare giornalmente a scuola.

- Le attuali evidenze scientifiche suggeriscono che la trasmissione attraverso le superfici contaminate non contribuisce in maniera significativa alle nuove infezioni.

- I contributi relativi all'inalazione del virus e alla deposizione dello stesso sulle mucose rimangono non quantificati e, ancor oggi, difficili da stabilire.
- **La modalità di trasmissione è ad oggi più focalizzata sulla via aerea** piuttosto che attraverso il contatto con le superfici; **pertanto, maggiore attenzione è richiesta sugli aspetti riguardanti la sanificazione dell'aria con l'obiettivo generale di migliorare i ricambi dell'aria e, più in generale, la ventilazione e dell'ambiente**, in associazione con le misure raccomandate dalle disposizioni vigenti in relazione alla situazione pandemica.

Art. 13 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. I collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali didattici, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

2. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse, è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.

3. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate giornalmente.

4. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, è necessario assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici dei muri interni, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

5. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi i prescritti dispositivi di protezione individuale DPI (guanti, mascherina e occhiali di protezione.

Art. 14 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata o l'operatore scolastico che ne viene a conoscenza deve avvisare immediatamente uno dei referenti scolastici per il Covid-19 (anche elenco in allegato) o il dirigente scolastico; la persona deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato (aula covid) per l'emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve indossare mascherina FFP2, guanti e se possibile mantenersi ad una distanza di oltre 2 metri,
2. Ci si attiene, in ogni caso, alle indicazioni contenute nel paragrafo n. 2 del Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 pubblicato nella sua interezza sul sito web nella sezione "Rientriamo a Scuola"-indicazioni sanitarie- e sinteticamente rappresentato in Allegato 1 e ss.mm.ii.
3. Le aule predisposte per il "confinamento" sono 1

Art. 15 - Vigenza e responsabilità disciplinare studenti

1. Il presente Regolamento integra il Regolamento di istituto e resta in vigore sino al termine dell'emergenza sanitaria. Viene pubblicato sulla home page del sito web al fine di rendere note, a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, le regole di comportamento in esso indicate.
2. La violazione di una delle disposizioni contenute negli articoli precedenti costituisce, per gli studenti, un illecito disciplinare che darà luogo, in occasione della prima violazione, alla sanzione dell'ammonizione scritta e, in caso di ulteriore violazione, alla sanzione della sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni. Si rinvia, per il procedimento e le impugnazioni, al Regolamento disciplinare alunni.
3. Il presente Regolamento viene pubblicato sulla home page del sito web al fine di rendere note, a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, le regole di comportamento in esso indicate.

Circolare n. 36254 del 11 agosto 2021 Ministero della Salute

OGGETTO: Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2).

Facendo seguito a quanto indicato nelle Circolari n. 3787 del 31/01/2021 *“Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”*, n. 15127 del 12/04/2021 *“Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”*, n. 28537 del 25/06/2021 *“Aggiornamento della classificazione delle nuove varianti SARS-CoV-2, loro diffusione in Italia e rafforzamento del tracciamento, con particolare riferimento alla variante Delta”* e considerando:

- il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico di cui all’O.C.D.P.C. n. 751 del 2021 nel verbale n. 39 del 5 agosto 2021 in merito alle condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV-2, a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale,
- i risultati dell’indagine rapida (*quick survey*) del 20 Luglio 2021 sulla prevalenza delle varianti VOC (*Variants Of Concern*) di SARS-CoV-2 in Italia, in cui è emerso che la variante Delta ha una prevalenza superiore al 94% ed è segnalata in tutte le Regioni/PA, sostituendo *de facto* la variante Alfa,
- che l’attuale situazione epidemiologica comporta un sovraccarico dei sistemi territoriali e a livello centrale nell’applicazione delle misure attualmente vigenti,

si aggiorna quanto riportato nella Circolare n. 22746 del 21/05/2021 *“Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2”*, relativamente alla durata ed alle modalità di gestione di quarantena ed isolamento come segue.

Quarantena

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni

Contatti ad alto rischio (contatti stretti) di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti) contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie, **se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni**,

possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno **7 giorni** dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un **test molecolare o antigenico** con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un **test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno**, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno **14 giorni** dall'ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2 (Tabella 1).

I contatti asintomatici a basso rischio di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie, **se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere sottoposti a quarantena**, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc. (Tabella 1).

Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC² si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- *una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;*
- *una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;*
- *un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;*
- *tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.*

Qualora i contatti ad alto rischio siano operatori sanitari o altre persone che forniscono assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 che **hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni**, non si applica la misura della quarantena bensì la **sorveglianza sanitaria attiva** dall'ultima esposizione al caso come da art. 14 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'art.

1, comma 2, lett. d), D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (Tabella 1).

Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni

Contatti ad alto rischio (contatti stretti) e basso rischio asintomatici di casi COVID-19 confermatida variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento

I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità sanitarie, **che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni**, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno **10 giorni** dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un **test molecolare o antigenico** con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un **test molecolare o antigenico tra il decimo e il quattordicesimo giorno**, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno **14 giorni** dall'ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV- 2 (Tabella 1).

I contatti asintomatici a basso rischio di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità sanitarie, **che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere sottoposti a quarantena**, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc. (Tabella 1).

Qualora i contatti ad alto rischio siano operatori sanitari o altre persone che forniscono assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 **che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni**, non si applica la misura della quarantena bensì la **sorveglianza sanitaria attiva** come da art. 14 del D.L 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'art. 1, comma 2, lett. d), D.L.

25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (Tabella 1).

Contatti ad alto rischio (contatti stretti) e basso rischio asintomatici di casi COVID-19 confermatida variante VOC Beta (sospetta o confermata)

Laddove, tramite sequenziamento, vengano identificati casi da variante VOC Beta, variante

di rarissimo riscontro, considerate le **evidenze sulla minore efficacia del vaccino**

ChAdOx1 nei confronti della variante Beta³, restano vigenti per i contatti ad alto e basso rischio non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni le indicazioni relative alla gestione dei contatti di casi COVID-19 da varianti precedentemente denominate *VOC NON 202012/01 (sospetta/confermata)* previste nella Circolare n. 22746 del 21/05/2021 "Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento

raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2" (Tabella 1).

Tabella 1 – Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA

	ALTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)	7 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Contatti di casi COVID-19 da variante VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO	10 giorni di quarantena + Test molecolare e antigenico NEGATIVO
	Sorveglianza attiva se operatori	

	sanitari/personale laboratorio	di	sanitari/personale di laboratorio
--	-----------------------------------	----	-----------------------------------

Si raccomanda in ogni caso di prevedere l'esecuzione di un test diagnostico a fine quarantena per tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con **soggetti fragili e/o a rischio di complicanze**.

Isolamento

Casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni a partire dalla data di prelievo del tampone risultato positivo, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico* con esito negativo (Tabella 2).

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare o antigenico* con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (esclusi anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) (Tabella 2).

In caso di riscontro di ulteriore positività al test diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o dal tampone risultato positivo negli asintomatici, è consigliabile ripetere il test dopo 7 giorni (17° giorno).

Casi positivi a lungo termine da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento

I casi COVID-19 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento che continuano a risultare positivi al test molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia), potranno interrompere l'isolamento al termine del 21° giorno (Tabella 2).

Si raccomanda particolare cautela nell'applicazione di tale criterio nei soggetti **immunodepressi**, in cui il periodo di contagiosità può risultare prolungato.

Si raccomanda in ogni caso di prevedere l'esecuzione di un test diagnostico molecolare o antigenico per stabilire la fine dell'isolamento di tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con **soggetti fragili e/o a rischio di complicanze**.

Casi COVID-19 confermati da variante VOC Beta (sospetta o confermata), compresi casi positivi lungo termine

Per i casi di SARS-CoV-2 da variante VOC Beta sospetta o confermata, sia sintomatici che asintomatici, restano vigenti le indicazioni relative alla gestione dei casi COVID-19 da varianti precedentemente chiamate VOC NON 202012/01 (sospetta/confermata) previste nella Circolare n. 22746 del 21/05/2021 “Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2” (Tabella 2).

Tabella 2 - Indicazioni alla sospensione dell'ISOLAMENTO

	ASINTOMATICI	SINTOMATICI	POSITIVI A LUNGO TERMINE
Casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	+ 10 giorni di isolamento Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	+ 10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	Al termine dei 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi
Casi COVID-19 con VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	+ 10 giorni di isolamento Test molecolare NEGATIVO	+ 10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici Test molecolare NEGATIVO	Test molecolare NEGATIVO

*al fine di stabilire il termine dell'isolamento di un caso confermato COVID-19, in caso di mancata pronta disponibilità di test molecolari o in condizioni d'urgenza determinate dalla necessità di prendere decisioni di sanità pubblica in tempi rapidi, si può ricorrere a test antigenici, quali i test antigenici non rapidi (di laboratorio), i test antigenici rapidi con lettura in fluorescenza e quelli basati su microfluidica con lettura in fluorescenza, che rispondano alle caratteristiche di sensibilità e specificità minime sopra indicate (sensibilità $\geq 80\%$ e specificità $\geq 97\%$, con un requisito di sensibilità più stringente ($\geq 90\%$) in contesti a bassa incidenza).

Per le indicazioni procedurali circa la **riammissione in servizio** dopo assenza per malattia COVID-19

correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021 *“Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”*⁴.

In casi selezionati, qualora non sia possibile ottenere tamponi su campione oro/nasofaringei, che restano la metodica di campionamento di prima scelta, il **test molecolare su campione salivare** può rappresentare un'opzione alternativa per il rilevamento dell'infezione da SARS-CoV-2, tenendo in considerazione le indicazioni riportate nella Circolare n. 21675 del 14/05/2021 *“Uso dei test molecolare e antigenico su saliva ad uso professionale per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2”*.

In riferimento all'indicazione della Circolare n. 22746 del 21/05/2021, relativamente alle misure previste in caso di **trasmissione tra conviventi**, si chiarisce che le persone risultate positive che abbiano terminato il proprio isolamento come da indicazioni fornite in precedenza (Tabella 2) e che presentino allo stesso tempo nel proprio nucleo abitativo uno o più persone positive ancora in isolamento (ovvero casi COVID-19 riconducibili allo stesso *cluster* familiare), possono essereriammessi in comunità senza necessità di sottoporsi ad un ulteriore periodo di quarantena, a condizione che sia possibile assicurare un adeguato e costante isolamento dei conviventi positivi (come da indicazioni fornite nel Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. *“Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19”*, versione del 24 luglio 2020). In caso contrario, qualora non fosse possibile assicurare un'adeguata e costante separazione dai conviventi ancora positivi, le persone che abbiano già terminato il proprio isolamento, dovranno essere sottoposte a quarantena fino al termine dell'isolamento di tutti i conviventi.

Documenti istituzionali relativi alla scuola di utile consultazione

- Piano scuola 2020/2021
- Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia
- “Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19”
- Le linee guida per la Didattica Digitale Integrata
- Ipotesi di CCNI sulla Didattica digitale integrata
- Nota prot. 1466 del 20 agosto 2020- Responsabilità dei DS in materia di prevenzione e sicurezza
- Ministero della salute. Circolare n. 17167 del 21 agosto 2020 recante 'Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia'
- Nota prot. 1585 del 15 settembre 2020 – Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 – Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato.
- Ordinanza Ministeriale n. 134 del 09 ottobre 2020 – Alunni Fragili
- Nota n. 1927 del 25 ottobre 2020- DPC 24 ottobre 2020 – Indicazione attuative
- Nota n.1990 del 5 novembre 2020- DPC 3 novembre 2020
- Nota n. 1994 del 9 novembre 2020- Uso delle mascherine
- Nota prot. 36611 del 18 novembre 2020- Dirigenti scolastici in condizione di fragilità – Indicazioni
- Nota n.2164 del 9 dicembre 2020- DPCM 3 dicembre 2020 – Indicazioni attuative
- Decreto Legge 5 gennaio 2021-05-25
- Dpc-14 gennaio 2021-05-25
- Dpcm-2 marzo 2021 (art.21)
- Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30
- Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105
- Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111

- Verbale CTS, 28 maggio 2020;
- Verbale CTS, 22 giugno 2020;
- Verbale CTS, 7 luglio 2020;
- Verbale CTS, 12 agosto 2020;

- Verbale CTS 31 agosto 2020
- Verbale CTS 25 giugno 2021
- Verbale CTS 12 luglio 2021

- Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020
- Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev
- Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021
- Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021
- Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021

Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) . INAIL, ISS et al.

Il presente elenco non è esaustivo e soggetto a ulteriori modifiche e aggiornamenti.